

## Principali adempimenti mese di novembre 2011

| Scad. 2011                           | Tributo Contributo   | Descrizione   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Giovedì<br/>10<br/>novembre</b>   | <b>Imposte dirette</b>   | <b>Mod. 730/2011</b> - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.   |
|                                      | <b>Superbollo auto</b>   | <b>Versamento</b> - Termine di versamento, per il 2011, dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a € 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, mediante il Mod. F24 elementi identificativi (D.M. Economia 7.10.2011).  |
| <b>Lunedì<br/>14<br/>novembre</b>    | <b>Minusvalenze</b>  | <b>Comunicazione</b> - Termine ultimo entro il quale i soggetti Ires devono comunicare alla D.R.E. competente in ragione del proprio domicilio fiscale le minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore a € 50.000,00.  |
| <b>Martedì<br/>15<br/>novembre</b>   | <b>IVA</b>   | <b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.<br><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.<br><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
|                                      | <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>  | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.   |
|                                      | <b>Dottori commercialisti</b>  | <b>Comunicazione</b> - Termine per la comunicazione telematica alla Cassa dei dati afferenti il reddito netto professionale ai fini Irpef ed il volume d'affari ai fini IVA, prodotti nell'anno 2010.   |
| <b>Mercoledì<br/>16<br/>novembre</b> | <b>Imposte dirette</b>   | <b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.<br><b>Unico 2011</b> - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi.  |
|                                      | <b>IVA</b>   | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.  |
|                                      |  | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.   |
|                                      |  | <b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre 2011, mediante il modello F24.   |
|                                      | <b>Lettera d'intento</b>   | <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2011.   |
|                                      |  | <b>Versamento</b> - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l'imposta a debito derivante dalla dichiarazione annuale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata.  |
|                                      | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>   | <b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.   |
|                                      | <b>Libro unico del lavoro</b>  | <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.<br><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.   |
|                                      | <b>Inps</b>  | <b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr, al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.   |
|                                      |  | <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.   |
| <b>Enpals</b>                        | <b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2011.<br><b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2011.  |   |
| <b>Inail</b>                         | <b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.<br><b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2010 e all'acconto 2011, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. |   |

## Principali adempimenti mese di novembre 2011 (segue)

| Scad. 2011                                      | Tributo Contributo   | Descrizione  |
|---|--|--|
| <b>Domenica<sup>1</sup><br/>20<br/>novembre</b> | Conai  | <b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile.  |
|   | Enasarco   | <b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2011.   |
| <b>Venerdi<br/>25<br/>novembre</b>              | IVA  | <b>Elenchi Intrastat mensili</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.  |
|   | Enpals   | <b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.  |
| <b>Martedì<br/>29<br/>novembre</b>              | Posta elettronica certificata  | <b>Comunicazione</b> - Termine entro il quale le imprese in forma societaria devono comunicare al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.   |
| <b>Mercoledì<br/>30<br/>novembre</b>            | Imposte dirette e Irap   | <b>Dichiarazione dei redditi e unificata</b> - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2011.  |
|   | Imposte dirette  | <b>Unico 2011</b> - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.<br><b>Mod. 730/2010</b> - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.   |
|   | Cedolare secca   | <b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2011, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.<br><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.  |
|   | IVA  | <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.   |
|   |  | <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.  |
|   |  | <b>Black list</b> - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.  |
|   | Liti fiscali pendenti  | <b>Chiusura agevolata</b> - Entro il 30.11.2011 i contribuenti, che intendono fruire della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 1.05.2011, devono effettuare il versamento degli importi dovuti mediante il Mod. "F24 elementi identificativi" (D.L. 98/2011).  |
|   | Partecipazioni di controllo  | <b>Imposta sostitutiva</b> - I maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici, assoggettandoli all'imposta sostitutiva del 16%. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1.01.2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30.11.2011 (D.L. 98/2011). |
|   | Inps   | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente.  |
|   |  | <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2011 eccedente il contributo minimo.<br><b>Contributo Gestione Separata</b> - Versamento del 2° acconto 2011 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.  |
| Imposta di registro                             | <b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quelli inerenti ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |  |
| Fasi  | <b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2011.   |  |


### Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- **I termini di presentazione e di trasmissione** della dichiarazione che **scadono di sabato** sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

## **Contratto di "netting" in alternativa alla scheda carburante**

Le compagnie petrolifere, con crescente frequenza, offrono svariate tipologie di servizi alla clientela, anche per rispondere a esigenze commerciali legate alla fidelizzazione dell'utente. Tra i vari servizi, in particolare, è offerta una particolare forma contrattuale denominata "netting", con la quale possono essere operati e gestiti i rifornimenti di carburante per automezzi. Trattasi, in particolare, di un contratto di somministrazione in base al quale il gestore di un impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera (Esso, Agip, ecc.) una serie di cessioni di carburante in maniera periodica e continuativa, nei confronti delle imprese che risultano aver sottoscritto apposite convenzioni e contestualmente stipulato un contratto di somministrazione con detta società (petrolifera). Il rifornimento è comunque effettuato presso il distributore/pompa di benzina, mediante l'utilizzo di apposite tessere magnetiche che sono rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>CONTRATTO DI "NETTING"</b>        | <b>Definizione</b>  | Consiste in una particolare procedura di fatturazione rappresentata da un contratto di somministrazione.   | Può sostituire la scheda carburante.   |
|                                      | <b>Aspetti civilistici</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussiste la distinta stipula di 2 contratti di somministrazione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- tra il gestore di un impianto di distribuzione di carburante e la compagnia petrolifera di riferimento;</li> <li>- tra la compagnia petrolifera e i propri clienti-utenti finali (imprese convenzionate).</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">La società petrolifera rilascia alle imprese convenzionate apposite tessere magnetiche.</div> |  |
| <b>PROCEDURA</b>                     | <b>Acquisto di carburante</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviene mediante l'utilizzo delle tessere magnetiche da parte delle imprese convenzionate.</li> <li>• Il carburante risulta essere ceduto direttamente dalla compagnia petrolifera.</li> <li>• Il gestore opera esclusivamente e materialmente il solo rifornimento.</li> </ul>   |  |
|                                      | <b>Aspetti civilistici</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si scompone in 2 distinte attività:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il distributore (pompa di benzina) e gestore dell'impianto periferico somministra - in maniera continuativa - carburante alla società petrolifera di riferimento;</li> <li>- la società petrolifera effettua somministrazioni dirette di carburante nei confronti della società con cui risulta aver stipulato apposito contratto di somministrazione-netting.</li> </ul> </li> </ul>  |  |
| <b>ASPETTI FISCALI DEL "NETTING"</b> | <b>Gestore della pompa di benzina</b>                               | Procede alla fatturazione delle somministrazioni di carburante.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nei confronti della società petrolifera</b> di riferimento.</li> <li>• <b>In relazione ai rifornimenti di carburante operati</b> dal cliente beneficiario in forza del contratto di somministrazione.</li> </ul> |
|                                      | <b>Società petrolifera</b>  | Fattura le somministrazioni di carburante.   | <b>Nei confronti del cliente</b> che fruisce della fornitura citata.   |
|                                      | La fatturazione è generata dal flusso di informazioni automatizzate |  |  |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | scaturente dai prelievi effettuati con l'utilizzo di carte magnetiche.   |  |
| <b>Utilizzatori dei veicoli che effettuano rifornimenti</b> | Compilano mensilmente un <b>documento di riepilogo</b> delle somministra-zioni effettuate e del prodotto ricevuto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dati da inserire</b> nel riepilogo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantitativo erogazione carburante;</li> <li>- identificativo automezzi (n° di targa);</li> <li>- chilometri percorsi dall'automezzo di riferimento.</li> </ul> </li> </ul> |
|   | Tale disciplina consente agli organi preposti l'accertamento dei consumi in rapporto ai chilometri percorsi.       |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Indicazione dei chilometri percorsi</b> | Si ritiene che laddove le fatture riepilogative dei rifornimenti eseguiti con l'utilizzo di carte magnetiche non riportino il chilometraggio del mezzo rifornito, nè sia compilato mensilmente il documento contenente i chilometri percorsi (oppure l'indicazione dei chilometri fornisca un quadro inattendibile), l'ufficio potrà disconoscere il relativo costo. |
|--|--|



## **Contratto di "netting" in alternativa alla scheda carburante (segue)**

### Esempio n. 1

### Fattura emessa dalla compagnia petrolifera al cliente convenzionato (netting)

|   |                          |                   |   |                        |                   |                             |
|---|--------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ditta Emittente</b>  |                          |                   | <b>Ditta Cliente</b>  |                        |                   |                             |
| ESSO S.r.l.<br>Viale Castello della Magliana, n. 25<br>00148 Roma (RM) - C.F. e P. IVA: 01234455889 |                          |                   | Spett. le Alfa S.r.l.<br>Via Roma, n. 80 - 46042 Castel Goffredo (MN)<br>P. IVA: 0123456789 |                        |                   |                             |
| <b>Data</b>   | <b>Documento</b>         | <b>Numero</b>     |   |                        |                   |                             |
| 30.10.2011  | Fattura                  | 2786              |   |                        |                   |                             |
| <b>Data</b>   | <b>Descrizione</b>       | <b>Km veicolo</b> | <b>Q.tà</b>   | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Codice IVA</b> | <b>Importo</b>              |
| 2.10.2011   | Gasolio per autotrazione | 135.450           | 56,91   | 1,0543                 | 1                 | 60,00                       |
| <b>Totale carta AX433XB (autovettura)</b>   |                          |                   | <b>56,91</b>  |                        |                   | <b>60,00</b>                |
| 3.10.2011   | Gasolio per autotrazione | 155.010           | 468,60  | 0,8892                 | 1                 | 416,67                      |
| 15.10.2011  | Gasolio per autotrazione | 156.030           | 378,48  | 0,8950                 | 1                 | 338,75                      |
| <b>Totale carta BW333WA (autocarro)</b>   |                          |                   | <b>847,08</b>   |                        |                   | <b>755,42</b>               |
| <b>1) Imponibile</b>  |                          | <b>21%</b>        | <b>2) Imponibile</b>  |                        | <b>.... %</b>     | <b>3) Imponibile</b>        |
|   |                          | 815,42            |   |                        |                   | 815,42                      |
| <b>4) IVA</b>   |                          | <b>21%</b>        | <b>5) IVA</b>   |                        | <b>.... %</b>     | <b>6) IVA</b>               |
|   |                          | 171,24            |   |                        |                   | 171,24                      |
| <b>7) Non imponibile</b>  |                          |                   | <b>8) Escluso</b>   |                        |                   | <b>9) Esente</b>            |
|   |                          |                   |   |                        |                   |                             |
| <b>1-2-3) Operazione imponibile</b>   |                          |                   |   |                        |                   | <b>Totale fattura (A+B)</b> |
| 7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....  |                          |                   |   |                        |                   | <b>986,66</b>               |
| 8) Operazione esclusa ai sensi dell'art. .... D.P.R. 26.10.1972, n. 633                             |                          |                   |   |                        |                   |                             |
| 9) Operazione esente ai sensi dell'art. .... D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.               |                          |                   |   |                        |                   | <b>S.E. &amp; O.</b>        |

## Acconti di novembre

Entro il 30.11.2011 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento è effettuato con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2011, l'acconto è fissato nella misura del 99% ai fini Irpef e del 100% ai fini Ires; l'acconto Irap segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>ACCONTO IRPEF</b><br>Rigo RN 33<br>Mod.<br>Unico PF   | <b>Fino a € 51,00</b>  | Non è dovuto alcun acconto.  |  |
|  | <b>Da € 52,00<br/>a € 260,00</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del 99%.</li> <li>• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2011).</li> </ul>  |  |
|  | <b>Da € 261,00</b>   | 1°acconto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 6.07.2011<sup>1</sup> (proroga D.P.C.M. 12.05.2011).</li> <li>• Nella misura del 39,60% (40% del 99%).</li> </ul>                |
|  |  | 2°acconto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il mese di novembre.</li> <li>• Nella misura del 59,40% (60% del 99%).</li> </ul>   |
| <b>ACCONTO IRES</b><br>Rigo RN 17<br>Società di capitali | <b>Fino a € 20,00</b>  | Non è dovuto alcun acconto.  |  |
|  | <b>Da € 21,00<br/>a € 257,00</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del 100%.</li> <li>• Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio.</li> </ul>  |  |
|  | <b>Da € 258,00</b>   | 1°acconto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</li> <li>• Nella misura del 40% (40% del 100%).</li> </ul> |
|  |  | 2°acconto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'11° mese dell'esercizio.</li> <li>• Nella misura del 60% (60% del 100%).</li> </ul>  |
| <b>ACCONTO IRAP</b><br>Rigo IR22<br>Irap PF, SP, SC      | <b>Persone fisiche</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 99%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00.</li> <li>• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª pari al 39,60% (40% del 99%), entro il 6.07.2011 (proroga D.P.C.M. 12.05.2011);</li> <li>- 2ª pari al 59,40% (60% del 99%), entro il mese di novembre.</li> </ul> </li> <li>• Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.</li> </ul> |  |
|  | <b>Società di persone</b>  |  |  |
|  | <b>Soggetti Ires</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i soggetti Ires, l'acconto è dovuto nella misura del 100%, purchè l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª pari al 40% (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;</li> <li>- 2ª pari al 60%, entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.</li> </ul> </li> </ul>   |  |
| <b>METODO PREVISIONALE</b>                               | <p>È <b>facoltà</b> del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza.</p> |  | <p>Se il reddito atteso è sensibilmente inferiore a quello dell'esercizio precedente, è possibile ridurre gli acconti sulla base di tale minore imposta.</p>                       |

**Nota<sup>1</sup>**

Oppure entro il 5.08.2011 con una maggiorazione dello 0,40%



## Acconti di novembre

### ACCONTO CONTRIBUTI IVS

Quadro RR  
Mod.  
Unico PF

#### Persone fisiche

Contributo sul reddito eccedente il minimale

- Acconto nella misura del 100%.
- Versamento in 2 rate di uguale importo.

1° acconto

- Entro il 6.07.2011 (proroga D.P.C.M. 12.05.2011).
- Nella misura del 50%.

2° acconto

- Entro il mese di novembre.
- Nella misura del 50%.

Tavola n. 1

### Contributo IVS artigiani e commercianti per il 2011

|             | Reddito  | Aliquota commercianti <sup>2</sup> | Aliquota artigiani <sup>2</sup> |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
|             | Da € 14.552,01 a € 43.042,00   | 20,09%                             | 20,00%                          |
|             | Da € 43.042,01 a € 71.737,00 <sup>1</sup>  | 21,09%                             | 21,00%                          |
| <b>Note</b> | 1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 93.622,00, non frazionabile in ragione mensile.<br>2. Con età superiore a 21 anni. Per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti. |                                    |                                 |

### ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

Rigo RR 8  
Mod.  
Unico PF

#### Persone fisiche

- Acconto nella misura dell'80%
- Versamento in 2 rate di uguale importo.

1° acconto

- Entro il 6.07.2011 (proroga D.P.C.M. 12.05.2011).
- Nella misura del 40% (50% dell'80%).

2° acconto

- Entro il mese di novembre.
- Nella misura del 40% (50% dell'80%).

Tavola n. 2

### Contributo Gestione Separata Inps per il 2011

| Categorie   | Aliquota % per il 2011 | Reddito imponibile |
|---|------------------------|--------------------|
|   |                        | Fino a €           |
| Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.        | 17,00                  | 93.622,00          |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. | 26,72                  |                    |

Tavola n. 3

### Cedolare secca (soggetti privati)

| Acconti per il 2011   |   |                                |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|
| Decorrenza  | Acconto <sup>1</sup>  |                                | Rate  | Scadenza  |
| Contratti in corso nell'anno 2011   | 85% <sup>2</sup><br>imposta dovuta per 2011   | Se inferiore a € 257,52        | Unica rata  | 30.11.2011  |
|   |   | Se pari o superiore a € 257,52 | 1ª rata (40%)   | 6.07.2011 (o 5.08.2011 con maggiorazione dello 0,40%) |
| Contratti in corso al 31.05.2011<br>Compresi i contratti scaduti/risolti volontariamente prima del 31.05.2011 | 85%   |                                | 2ª rata (60%)   | 30.11.2011  |
|   |   | 1ª rata (40%)                  | 6.07.2011 (o 5.08.2011 con maggiorazione dello 0,40%) |   |
| Contratti con decorrenza tra 1.06.2011 e 31.10.2011   | 85%   | 2ª rata (60%)                  | 30.11.2011  |   |
| Contratti con decorrenza dal 1.11.2011  | Non dovuto  | Unica rata                     | -----   | 30.11.2011  |
|   |   |                                | -----   | -----   |
| <b>Note</b>   | 1. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65.<br>2. Il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2011 non si considera carente se di importo almeno |                                |   |   |

pari all'85% dell'ammontare della cedolare secca.

## [PEC per società da comunicare entro il 29.11.2011](#)

**Entro il 29.11.2011** tutte le imprese, già costituite in forma societaria al 29.11.2008, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese ed eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

È opportuno che questo importante strumento sia adottato con doverosa attenzione, evitando approcci superficiali. Dopo avere attivato una casella PEC è necessario monitorarla costantemente, considerato che una comunicazione da mittente PEC a destinatario PEC, se avviene nel rispetto delle disposizioni normative, equivale ad una comunicazione tramite raccomandata.

Molte Camere di commercio sono orientate a considerare applicabili le sanzioni relative all'omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, che variano da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile (amministratore). Per tali sanzioni è possibile ricorrere alla definizione agevolata pagando, entro 60 giorni dalla notifica, un importo ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.

### CHI È TENUTO AD ISCRIVERE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Le società di persone e di capitali.

### CHI È ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

### DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Per le società costituite prima del 20.11.2008.

**Entro il 29.11.2011.**

Per le società costituite a partire dal 20.11.2008.

Atto dell'iscrizione.

### QUALI SONO I COSTI PER L'ISCRIZIONE E LA VARIAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono esenti da bolli, diritti, tariffe.

### COME FARE PER ISCRIVERE O MODIFICARE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Se il legale rappresentante dispone della **firma digitale**, è possibile fruire di una modalità di iscrizione semplice, veloce e gratuita sul sito:

<http://pec-registroimprese.infocamere.it> (**iscrivi subito la PEC al Registro Imprese**).

Per coloro che inviano pratiche di Comunicazione Unica, è possibile utilizzare **ComunicaStarweb** o **ComunicaFedra**, con alcune funzioni dedicate.

Oppure è possibile rivolgersi al professionista di fiducia.


### SCADENZA CASELLA PEC

- Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza.
- In prossimità della scadenza è necessario contattare il **Gestore** del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle Imprese.

## Società in perdita sistematica e presunzione di non operatività

*Pur non ricorrendo i presupposti ordinari previsti per le società di comodo, le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative. La disposizione trova applicazione anche qualora, nell'arco dei 3 periodi d'imposta, le società e gli enti siano per 2 periodi in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello minimo, determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo. Dal 2012 l'aliquota Ires per le società di comodo è aumentata al 38% (27,50% + 10,50%) e si applica anche sulla quota di reddito imputato per trasparenza e sul reddito autonomamente conseguito dalle società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.*

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>SOGGETTI INTERESSATI</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.p.a.</li> <li>• S.n.c.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.r.l.</li> <li>• S.a.s.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.a.p.a.</li> </ul>             | Residenti in Italia  |
|   | Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia.  |  |  | Non residenti.   |
| <b>NUOVE PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ</b> | Società e enti presentano dichiarazioni in perdita (fiscale) <b>per 3 periodi</b> d'imposta consecutivi.  |  |  | Sono considerate non operative a decorrere <b>dal successivo 4° periodo</b> d'imposta.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società ed enti che (nell'arco di 3 periodi d'imposta): <ul style="list-style-type: none"> <li>- per <b>2 periodi</b> sono <b>in perdita</b> (fiscale);</li> <li>- in un periodo hanno dichiarato un <b>reddito inferiore a quello minimo</b> determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo.</li> </ul> </li> </ul> |  |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Pur non ricorrendo gli ordinari presupposti di non operatività.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Anche se i ricavi realizzati sono superiori a quelli minimi.</div> |
| <b>DECORRENZA</b>                           | Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 (dal <b>2012</b> ).   | Per il 2012, il triennio su cui operare la verifica è il <b>2009-2011</b> .  |  |  |
|   |   | Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.  |  |  |
| <b>EFFETTI</b>                              | <b>Reddito minimo</b>   | Obbligo di dichiarare, ai fini Ires/Irpef, il reddito minimo e, ai fini Irap, il valore della produzione minimo.   |  |  |
|   | <b>Aliquota</b>   | Applicazione dell'aliquota <b>Ires maggiorata (38%) per le società di capitali (27,50 + 10,50)</b> .   |  |  |
|   | <b>Ripporto perdite</b>   | Nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo del reddito che eccede quello minimo.   |  |  |
|   | <b>Credito IVA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impossibilità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiedere a rimborso;</li> <li>- cedere;</li> <li>- utilizzare in compensazione.</li> </ul> </li> </ul>   | Imposta a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA. |  |
|   | Divieto di ripporto del credito IVA   | Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per 3 periodi di imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura almeno pari all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali previste, non potrà più essere "riportato in avanti" dalla |  |  |



società o ente non operativo, a scomputo dell'IVA a debito, relativa ai periodi d'imposta successivi.

## Società in perdita sistematica e presunzione di non operatività (segue)

### **ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO**

Le società possono presentare istanza di interpello al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la disapplicazione delle norme antielusive, evidenziando le motivazioni che hanno determinato il conseguimento delle perdite.

### **IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE**

Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA**

- Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali.
- Soggetti che si trovano nel **1° periodo d'imposta**.
- Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente.
- Società esercenti pubblici servizi di trasporto.
- Società con un **numero di soci non inferiore a 50** (per la maggior parte del periodo d'imposta).
- Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10 unità** (per i giorni compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l'esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività).
- Società in amministrazione controllata o straordinaria.
- Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo.
- Società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (raggruppamento A del conto economico) **superiore al totale attivo** dello stato patrimoniale.
- Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.
- **Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.**

### **SITUAZIONI OGGETTIVE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA**

- **Società in stato di liquidazione**, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata, che con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi** richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
- Società in stato di **fallimento**, assoggettate a **procedure di liquidazione giudiziaria** e di **liquidazione coatta amministrativa**; società in **concordato preventivo** e in **amministrazione straordinaria**.
- Società sottoposte a **sequestro penale** o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
- Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da **immobili concessi in locazione ad enti pubblici**, ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali.
- Società che detengono **partecipazioni** in:
  - **società considerate non di comodo**, ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994;
  - società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
  - società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir.
- Società che hanno **ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta**, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, **che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi**.

## Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari

La Manovra di Ferragosto ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell'utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni fittiziamente intestati a società o imprese individuali. La norma prevede, infatti, la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Inoltre, per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano indeducibili.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>SOGGETTI COINVOLTI</b>  | <b>Società</b><br>⇒ Concede in godimento a titolo personale l'utilizzo di un bene dell'impresa.   | ⇒ A un socio della società.   |  |
|  | <b>Impresa individuale</b><br>Sono esclusi i lavoratori autonomi  | ⇒ A un familiare dell'imprenditore  |  |
|  | ⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• A titolo gratuito _____ oppure _____</li> <li>• A _____ corrispettivo inferiore al valore di mercato.</li> </ul>   | ⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per familiari si intendono:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge;</li> <li>- i parenti entro il 3° grado;</li> <li>- gli affini entro il 2° grado.</li> </ul> </li> </ul> |  |
| <b>ASPETTI FISCALI</b>   | <b>Per il socio o familiare utilizzatore</b>  | (+) Valore di mercato;<br>Corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene.<br>(-) _____<br>(=) <b>Differenza</b>  | Concorre alla formazione del reddito del socio o familiare utilizzatore e costituisce reddito diverso.   |
|  | <b>Per l'impresa concedente</b>   | Costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.  | <b>Non sono in ogni caso ammessi in deduzione</b> dal reddito imponibile dell'impresa concedente (es.: ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.). |
| <b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</b>  | <b>Oggetto</b>  | Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento all'Agenzia delle Entrate su apposito modello.  |  |
|  | <b>Soggetti obbligati</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa concedente _____ ovvero _____</li> <li>• Socio o familiare dell'imprenditore _____</li> </ul>  |  |
| <b>OMESSA COMUNICAZIONE O TRASMISSIONE CON DATI INCOMPLETI E NON VERITIERI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impresa concedente considera deducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. _____ e/o _____</li> <li>• Se il socio o familiare non fa concorrere al reddito imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.</li> </ul> |   | Sanzione pari al <b>30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo</b> per la concessione in godimento dei beni.               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impresa concedente considera indeducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. _____ e _____</li> <li>• Se il socio o familiare fa concorrere al reddito imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.</li> </ul>     |   | <b>Sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.</b>  |
| <b>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b>  | La sanzione è dovuta in solido tra i soggetti obbligati.  |   |  |